

“Disciplina per le modalità di corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche ex art. 45 D.Lgs. 36/2023”

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. La presente disciplina definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse destinate per ciascun intervento ad incentivi per le funzioni tecniche svolte dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (di seguito “ARPA”), secondo quanto previsto dall’articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77 (di seguito “Codice dei contratti pubblici”).
2. La presente disciplina si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture. Per quanto non previsto dalla presente disciplina trovano applicazione le leggi ed i regolamenti nazionali.
3. La disciplina dell’incentivazione è applicabile per le procedure relative a servizi e forniture esclusivamente nel caso di nomina del Direttore dell’esecuzione diverso dal Responsabile Unico del Progetto (di seguito “RUP”).
4. L’attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a stimolare l’incremento delle professionalità interne all’ARPA e, per conseguenza, a ridurre il ricorso a professionalità esterne.

ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le funzioni tecniche che danno titolo alla corresponsione degli incentivi sono quelle individuate dall’articolo 45 ed all’allegato I.10 del codice dei contratti pubblici.
2. Nello specifico, sono incentivabili le attività di:
 - responsabile unico del progetto;
 - collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento)
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell’esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell’esecuzione;
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico (ove necessario).
3. A seguito dell’abrogazione dell’allegato I.10 conseguente all’entrata in vigore del regolamento ministeriale adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3 della L. n. 400/1988 ed in attuazione dell’art. 45, comma 1 del codice dei contratti pubblici, il richiamo all’allegato I.10 sarà da intendersi riferito a tale regolamento ministeriale e le attività elencate al comma 2 del presente articolo saranno pertanto sostituite da quelle individuate nel regolamento ministeriale.

ARTICOLO 3 - SOGGETTI DESTINATARI

1. I soggetti destinatari degli incentivi sono individuati nei dipendenti, sia amministrativi che tecnici (a prescindere dall'inquadramento) ed anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, dell'ARPA che svolgono le funzioni tecniche inerenti alle attività di cui all'articolo 2.
2. La presente disciplina si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di ARPA con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrando nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
3. La presente disciplina si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti da ARPA nei casi stabiliti dall'articolo 8.
4. In particolare, sono soggetti interessati all'applicazione della presente disciplina:
 - a) il Responsabile Unico del Progetto (RUP) e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate al precedente art. 2, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessità;
 - b) i collaboratori dei soggetti di cui al precedente punto, di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
5. Ai sensi dell'articolo 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi di cui alla presente disciplina, salvo diverse previsioni di legge. Le quote di incentivo teoricamente spettanti ai dirigenti in relazione alle attività tecniche da questi svolte costituiscono economia e non vengono ridistribuite.

ARTICOLO 4 - ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

1. L'Agenzia individua i Responsabili Unici di Progetto (RUP) in fase di adozione del Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi e nell'ambito del Programma Triennale delle opere pubbliche. In mancanza¹, il RUP è individuato nell'atto di indizione della procedura o con disposizione del Direttore Generale, tra i dipendenti in possesso dei requisiti previsti dal Codice dei contratti pubblici. E' facoltà dell'ARPA, per le contrattazioni di importo inferiore alla soglia di ammissibilità dell'affido diretto, individuare il RUP in via cumulativa per categorie di contratti o in relazione a determinati ruoli svolti dal personale individuato, all'interno dell'organizzazione.
2. Nell'ambito di ciascuna procedura di affidamento, assicurando un'equa ripartizione degli incarichi, ARPA, nell'atto di indizione della procedura o con atto del Direttore generale², individua altresì - su proposta del RUP - il gruppo di lavoro destinatario degli incentivi, identificando il ruolo di ciascuno, ivi compresi i collaboratori, tra soggetti che non siano stati condannati ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. L'individuazione del gruppo di lavoro avviene tenendo anche conto dei seguenti criteri:
 - a) necessità di integrazione tra diverse competenze professionali, anche in relazione alla tipologia dell'intervento da realizzare;
 - b) esperienze professionali eventualmente acquisite;
 - c) esecuzione di precedenti attività analoghe;
 - d) consequenzialità e complementarità con altri incarichi, eventualmente già ricevuti, aventi lo stesso oggetto;
 - e) rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
4. Per ogni lavoro o servizio o fornitura, con proprio atto, formalizzato anche con semplice lettera protocollata, il Direttore generale³, su proposta del RUP, individua:
 - a) i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività e i loro collaboratori;
 - b) i tempi di esecuzione dei lavori e dei servizi e di acquisizione delle forniture;
 - c) le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma;

¹ Per esempio, nel caso di acquisti fuori programmazione o di sostituzioni in corso di ciclo di vita dell'appalto.

² L'individuazione del soggetto competente è da valutare in relazione al modello organizzativo di ciascuna Agenzia

³ L'individuazione del soggetto competente è da valutare in relazione al modello organizzativo di ciascuna Agenzia

- d) le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali stabilite dalla presente disciplina e le quote destinate ai collaboratori.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dall'Agenzia, tenendo conto di esigenze di servizio od organizzative emergenti, individuando al contempo i soggetti cui imputare le attività già svolte, nonché quelli cui imputare le attività ancora da svolgere.
 6. Il RUP assicura l'attivazione tempestiva delle strutture e delle persone interessate all'esecuzione delle prestazioni. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro viene effettuata in base al livello di responsabilità professionale correlato alla specifica prestazione svolta e al contributo fornito dai dipendenti coinvolti, sulla base dei criteri individuati nella presente disciplina.

ARTICOLO 5 - QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI PER GLI INCENTIVI

1. Gli oneri relativi alle funzioni tecniche indicate dalla presente disciplina, sono a carico degli stanziamenti previsti per i singoli interventi di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci di ARPA.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni previste dalla presente disciplina, negli stanziamenti di cui al comma 1 è predisposta una somma non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione; la predetta somma si intende comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione".
3. Ai sensi dell'articolo 45, commi 3 e 5 del Codice, gli oneri relativi alle attività tecniche sono ripartiti secondo quanto segue:
 - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 12, tra i soggetti di cui all'articolo 3;
 - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
 - all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, nonché l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche.
4. Gli stanziamenti previsti per gli oneri relativi alle funzioni tecniche sono rapportati all'importo a base della procedura di affidamento secondo le tabelle dell'articolo 11.
5. Nel caso di attivazione di modifiche contrattuali già previste in avvio di procedura oppure qualora siano approvato varianti in pendenza di contratto in aumento, è riconosciuto un importo proporzionalmente maggiorato dell'incentivo.

ARTICOLO 6 - LIMITI INDIVIDUALI DELL'INCENTIVO

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Il totale degli incentivi maturati da un dipendente nell'arco dell'anno di riferimento, indipendentemente dal momento di pagamento e anche per compiti svolti per altre amministrazioni, non deve superare il trattamento economico annuo lordo complessivo ricevuto dal medesimo dipendente. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti.
3. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante e gli enti concedenti provvedono ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati.
4. Gli incentivi che superano il limite del precedente comma contribuiscono ad aumentare le risorse di cui all'art. 5, comma 3, lett. b, della presente disciplina.

ARTICOLO 7 - CONDIZIONI DI NON AMMISSIBILITÀ DELL'INCENTIVO

1. Non sono incentivabili:

- a) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art. 56 dello stesso;
- b) i lavori di importo inferiore ad euro _____,00, IVA esclusa
- c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad euro _____,00, IVA esclusa

ARTICOLO 8 - INCARICHI SVOLTI DA DIPENDENTI DI STAZIONI APPALTANTI A FAVORE DI ARPA

1. Nell'ambito delle forme di collaborazione tra ARPA e altri enti, nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il RUP può proporre dipendenti di altre stazioni appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 2 svolte dal personale di ARPA a favore di altre stazioni appaltanti, nel rispetto della disciplina incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla stazione appaltante ad ARPA, per essere corrisposti allo stesso personale.
3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 2 della presente disciplina, svolte a favore di ARPA dal personale di altre stazioni appaltanti, trovano copertura negli stanziamenti costituiti da ARPA e ripartiti secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla stazione appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6.

ARTICOLO 9 - ADESIONE AD INIZIATIVE DA CENTRALI DI COMMITTENZA E SOGGETTI AGGREGATORI

1. Quando ARPA decide di avvalersi delle attività di una centrale di committenza o di un soggetto aggregatore per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45 comma 8 del D.Lgs. 36/2023, può destinare, su richiesta della centrale stessa, una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza di questa, mai comunque superiori al 25% dell'incentivo stanziato per la singola procedura interessata.
2. Nella convenzione che regola i rapporti tra ARPA e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di quantificazione e liquidazione dell'incentivo.
3. Nei casi di acquisti tramite centrali di committenza o soggetti aggregatori sono incentivabili per l'intera percentuale, da calcolarsi sul valore dell'Ordinativo, le funzioni di:
 - a) direzione dei lavori;
 - b) collaudo;
 - c) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - d) direzione dell'esecuzione;
 - e) verifica della conformità o certificazione della regolare esecuzione.Alle altre funzioni la misura dell'incentivo è ridotta del ___% rispetto alla misura prevista dalle tabelle di cui all'articolo 12.

ARTICOLO 10 - ATTIVITÀ DI COMMITTENZA DELEGATA/AUSILIARIA

1. In tutti i casi in cui ARPA svolga per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti attività di committenza ausiliaria, per la realizzazione dell'intera iniziativa o di fasi di essa (lavori, servizi, forniture), compresa la gestione del finanziamento, le stazioni appaltanti deleganti corrispondono l'intera quota dell'incentivo per ciascuna delle fasi delegate, nei limiti di cui all'art. 45, co. 2, del Codice, e trova applicazione la disciplina sugli incentivi del soggetto delegante. Rimane salva la possibilità di un diverso accordo tra le Parti.
2. ARPA ripartisce l'incentivo in coerenza con quanto previsto dalle tabelle che seguono.

ARTICOLO 11 - PESATURA DEGLI INCENTIVI

1. La percentuale massima degli incentivi spettanti al personale impegnato nelle attività tecniche è graduata come segue:

IMPORTI DEI LAVORI	PERCENTUALE
fino a € 500.000	
da € 500.001 ad € 1.000.000	
da € 1.000.001 a € 2.000.000	
da € 2.000.001 a € 5.500.000	
superiore a € 5.500.000	

IMPORTI DEI SERVIZI E FORNITURE (se nominato il direttore dell'esecuzione)	PERCENTUALE
fino a € 1.000.000	
da € 1.000.001 ad € 2.000.000	
da € 2.000.001 a € 5.000.000	
superiore a € 5.000.000	

2. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifichi come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

ARTICOLO 12 - RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI TRA LE ATTIVITÀ

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - complessità delle attività da svolgere.
2. La ripartizione degli incentivi tra i componenti del gruppo di lavoro di cui all'art. 4 della presente disciplina avviene frazionando il relativo importo da quadro economico complessivo in quote individuate in relazione alle singole attività oggetto di incentivazione, come da tabelle che seguono.
3. Ai fini della liquidazione le prestazioni sono da considerarsi rese:
- a) per la direzione dei lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori⁴;
 - b) per il collaudo tecnico-amministrativo, con l'emissione del certificato di collaudo finale, ovvero del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità, nei casi previsti dalla normativa;
 - c) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica o atto analogo;
 - d) per la procedura di affidamento, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
 - e) per la direzione dell'esecuzione dei contratti ad oggetto forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
 - f) per il collaudo statico, con il deposito del certificato;
 - g) per le funzioni di RUP, all'approvazione del collaudo o della regolare esecuzione⁵.
4. Le aliquote indicate nelle tabelle che seguono, costituiscono limiti massimi inderogabili.

⁴ In alternativa: "ad ogni Stato Avanzamento e, a saldo, all'emissione del certificato di regolare ultimazione lavori".

⁵ In alternativa: "g) per le funzioni di RUP, si applicano, in quanto compatibili e secondo le fasi di ciclo di vita del contratto, le lettere a), b), d) ed e)

Lavori		
Funzione	Peso della funzione	Dipendenti interessati e peso dell'attività nell'ambito della rispettiva quota
Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione		Titolare della funzione 50%
		Collaboratori tecnici 40%
		Collaboratori amministrativi 10%
Verifica preventiva dei progetti		Titolare della funzione 50%
		Collaboratori tecnici 40%
		Collaboratori amministrativi 10%
Responsabile Unico di Progetto		Titolare della funzione 50%
		Collaboratori tecnici 30%
		Collaboratori amministrativi 20%
Predisposizione e controllo atti di affidamento (disciplinare, determina a contrarre, ecc.)		Titolare della funzione 50%
		Collaboratori amministrativi 50%
Fase di affidamento		Titolare della funzione 50%
		Collaboratori tecnici 25%
		Collaboratori amministrativi 25%
Direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione		Titolare della funzione 50%
		Collaboratori tecnici 30%
		Collaboratori amministrativi 20%
Collaudo tecnico-amministrativo / Certificato Regolare Esecuzione		Titolare della funzione 50%
		Collaboratori tecnici 30%
		Collaboratori amministrativi 20%
Collaudo statico		Titolare della funzione 50%
		Collaboratori tecnici 50%

Nei casi in cui il titolare della funzione tecnica sia assistito da un solo collaboratore, le percentuali ad essi spettanti sono le seguenti:

- Titolare funzione tecnica: 60%
- Collaboratore: 40%

Qualora il titolare della funzione tecnica non disponga di collaboratori, allo stesso viene riconosciuto il 100% della quota stabilita per le corrispondenti attività.

Nell'ipotesi in cui per ciascuna attività vi siano più titolari della funzione tecnica appartenenti a uffici differenti, l'aliquota percentuale va divisa in parti uguali.

In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal RUP d'intesa con il Dirigente responsabile dell'appalto⁶.

⁶ L'individuazione del soggetto competente che si relaziona con il RUP in questa fase, è da valutare in relazione al modello organizzativo di ciascuna Agenzia

Servizi e forniture
(se previsto il Direttore dell'esecuzione)

Funzione	Peso della funzione	Dipendenti interessati e peso dell'attività nell'ambito della rispettiva quota
Progettazione tecnica dell'appalto (redazione progetto, individuazione specifiche tecniche e redazione capitolato)		Titolare della funzione 50%
		Collaboratori tecnici 40%
		Collaboratori amministrativi 10%
Responsabile Unico di Progetto		Titolare della funzione 50%
		Collaboratori tecnici 30%
		Collaboratori amministrativi 20%
Predisposizione e controllo atti di affidamento (disciplinare, determina a contrarre, ecc.)		Titolare della funzione 50%
		Collaboratori amministrativi 50%
Fase di affidamento		Titolare della funzione 50%
		Collaboratori tecnici 25%
		Collaboratori amministrativi 25%
Direzione dell'esecuzione		Titolare della funzione 50%
		Collaboratori tecnici 30%
		Collaboratori amministrativi 20%
Verifica di conformità / collaudo ovvero certificato di regolare esecuzione		Titolare della funzione 50%
		Collaboratori tecnici 30%
		Collaboratori amministrativi 20%

Nei casi in cui il titolare della funzione tecnica sia assistito da un solo collaboratore, le percentuali ad essi spettanti sono le seguenti:

- Titolare funzione tecnica: 60%
- Collaboratore: 40%

Qualora il titolare della funzione tecnica non disponga di collaboratori, allo stesso viene riconosciuto il 100% della quota stabilita per la corrispondenti attività.

Nell'ipotesi in cui per ciascuna attività vi siano più titolari della funzione tecnica appartenenti a uffici differenti, l'aliquota percentuale va divisa in parti uguali.

In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal RUP d'intesa con il Dirigente responsabile dell'appalto⁷.

Articolo 13 - Liquidazione degli incentivi

1. Ai fini della erogazione degli incentivi somme è necessario l'accertamento da parte dell'unità organizzativa competente⁸.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 2 della presente disciplina, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 120 e 121 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.

⁷ L'individuazione del soggetto competente che si relaziona con il RUP in questa fase, è da valutare in relazione al modello organizzativo di ciascuna Agenzia.

⁸ L'individuazione dell'unità organizzativa competente è da valutare in relazione al modello organizzativo di ciascuna Agenzia

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo rispetto al cronoprogramma stabilito per i diversi interventi/acquisizioni nell'atto di individuazione del gruppo di lavoro, in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 120 del D.lgs. n. 36/2023.
4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il responsabile del contratto contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
5. La parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, incrementa le risorse di cui all'art. 5, comma 3, lett. b), della presente disciplina.

ARTICOLO 14 - COEFFICIENTE DI RIDUZIONE

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi della presente disciplina, e parte a professionisti esterni, le quote parte dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati incrementano la quota delle risorse di cui all'articolo 5, comma 3, lett. b), della presente disciplina.

ARTICOLO 15 - QUANTIFICAZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

1. Nell'atto con il quale sono individuati i soggetti parte del gruppo di lavoro sono definite le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture sulla base delle tabelle di cui sopra.
2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il RUP propone al dirigente dell'ufficio che gestisce l'appalto l'avvio della fase di quantificazione e liquidazione dell'incentivo. I termini sono i seguenti:
 - a. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di verifica della progettazione e affidamento:
 - i. il Dirigente responsabile dell'appalto⁹ dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività proponendo lo schema di ripartizione dell'incentivo che viene trasmesso al Servizio Gestione Risorse Umane;
 - ii. il Servizio Gestione Risorse Umane assume la determinazione di liquidazione.
 - b. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:
 - i. il RUP, sulla base della documentazione fornita dal direttore dell'esecuzione o dal direttore dei lavori, relaziona al Dirigente responsabile dell'appalto¹⁰ sullo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - ii. il Dirigente responsabile dell'appalto¹¹ valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività sulla base della documentazione fornita dal RUP di cui al punto precedente, proponendo lo schema di ripartizione dell'incentivo che viene trasmesso al Servizio Gestione Risorse Umane;
 - iii. il Servizio Gestione Risorse Umane assume la determinazione di liquidazione.

Per la fase esecutiva di un contratto di lavori, servizi e forniture di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato a tutto il 31 dicembre di ogni anno.

 - c. Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di

⁹ L'individuazione del soggetto competente è da valutare in relazione al modello organizzativo di ciascuna Agenzia

¹⁰ L'individuazione del soggetto competente è da valutare in relazione al modello organizzativo di ciascuna Agenzia

¹¹ L'individuazione del soggetto competente è da valutare in relazione al modello organizzativo di ciascuna Agenzia

regolare esecuzione e verifica di conformità:

- i. il RUP relaziona al Dirigente responsabile dell'appalto¹² l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- ii. il dirigente responsabile dell'appalto valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente, proponendo lo schema di ripartizione dell'incentivo che viene trasmesso al Servizio Gestione Risorse Umane;
- iii. il Servizio Gestione Risorse Umane assume la determinazione di liquidazione.

ARTICOLO 16 - NORME FINALI

1. La presente disciplina entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Sito istituzionale dell'ARPA, con riferimento a tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture cui si applica il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
2. Rientrano comunque nell'ambito di applicazione della presente disciplina, anche nelle more della sua applicazione, gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso, la lettera di invito o la richiesta di preventivo sia stato pubblicato o trasmesso a far data dal 1° luglio 2023, a condizione che vi sia capienza nei relativi quadri economici.
3. Decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore, si procederà ad una verifica delle modalità applicative della presente disciplina e a eventuali modifiche delle disposizioni ivi contenute.
4. Per quanto non espressamente previsto nella presente disciplina, si rinvia alla normativa vigente.
5. Le norme della presente disciplina si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione della presente disciplina, si applica la normativa sovraordinata.

¹² L'individuazione del soggetto competente che si relaziona con il RUP in questa fase, è da valutare in relazione al modello organizzativo di ciascuna Agenzia